

COMUNE DI SUSEGANA

Provincia di Treviso
Regione del Veneto



PRC - Piano Regolatore Comunale

Articolo 12 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

PI - Piano degli Interventi - Variante 1 - art. 7 LR 4/2015

Articoli 17 e 18 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

Asseverazione

AI SENSI DELLE DGRV N. 3637/2002, DGRV N. 1322/2006 E DGRV N. 2948/2009

PROGETTAZIONE

Paolo Furlanetto
Matteo Gobbo

SINDACO

Vincenza Scarpa

ASSESSORE ALL'URBANISTICA

Enrico Maretto

SERVIZIO URBANISTICA

Eddy Dall'Anese

SEGRETARIO

Ginetta Salvador

Susegana, maggio 2016



COMUNE DI SUSEGANA
Provincia di Treviso
Regione del Veneto

PRC - PIANO REGOLATORE COMUNALE
PI - Piano degli Interventi
Variante 1 - Art. 7 LR 4/2015

**ASSEVERAZIONE AI SENSI DELLA D.G.R. N. 3637 DEL 13.12.2002, DELLA
DGRV N. 1322 DEL 10.05.2006 E DELLA DGRV N. 2948 DEL 06.10.2009
allegata alla Variante 1 - Art. 7 LR 4/2015 al Piano degli Interventi**
articoli 17 e 18 LR 23 aprile 2004, n. 11

SOMMARIO

1.	PREMESSA	pag. 2
2.	OBIETTIVI E CONTENUTI DELLA VARIANTE 3 AL PI	pag. 3
3.	CONCLUSIONI	pag. 12

1. PREMESSA

La presente asseverazione viene prodotta ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia di Valutazione di Compatibilità Idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici, con riferimento alle Modalità operative e indicazioni tecniche di cui all'Allegato "A" alla DGRV n. 1322 del 10 maggio 2006, L. 3 agosto 1998, n. 267 – *"Individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico. Nuove indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici"*.

Con deliberazione n. 3637 del 13.12.2002 e con le successive DGR 1322 del 10.05.2006 e DGR 2948 del 06.10.2009, la Giunta Regionale del Veneto ha fornito gli indirizzi operativi e le linee guida per la verifica della compatibilità idraulica delle previsioni urbanistiche con la realtà idrografica e le caratteristiche idrologiche ed ambientali del territorio.

Al fine di conseguire una più efficace prevenzione dei dissesti idraulici ed idrogeologici ogni nuovo strumento urbanistico comunale (PAT/PATI o PI) deve contenere uno studio di compatibilità idraulica che valuti per le nuove previsioni urbanistiche le interferenze che queste hanno con i dissesti idraulici presenti e le possibili alterazioni causate al regime idraulico.

In relazione alla necessità di non appesantire l'iter procedurale, la "valutazione" di cui sopra è necessaria solo per gli strumenti urbanistici comunali (PAT/PATI o PI), o varianti che comportino una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico. Per le varianti che non comportano alcuna alterazione del regime idraulico ovvero comportano un'alterazione non significativa la valutazione di compatibilità idraulica è sostituita dalla relativa **asseverazione** del tecnico estensore dello strumento urbanistico attestante che ricorre questa condizione.

La valutazione di compatibilità idraulica non sostituisce ulteriori studi e atti istruttori di qualunque tipo richiesti al soggetto promotore dalla normativa statale e regionale, in quanto applicabili.

Per le motivazioni che verranno illustrate più oltre si ritiene che la variante al PI in esame rientri in tale categoria, pertanto è stata predisposta la presente asseverazione.

La **variante 1**, parziale, al Piano degli Interventi del Comune di Susegana è redatta ai sensi dell'art. 7 della LR 4/2015, secondo la procedura prevista dagli articoli 17, 18 e 48, comma 5°, LR 23 aprile 2004, n. 11. Tale variante, detta anche "variante verde", ha come oggetto n. 7 modifiche cartografiche, in cui è prevista solo la riduzione o lo stralcio della capacità edificatoria e pertanto nessuna comporta incremento di capacità edificatoria o una trasformazione territoriale che possa modificare in modo significativo, il regime idraulico del territorio: le modifiche qui richiamate e contenute nella variante 1 al PI, riconduce aree precedentemente edificabili alla destinazione di suolo agricolo o comunque di verde privato vincolato.

La documentazione di variante 1 al PI di Susegana, costituita dalla Relazione e dagli altri allegati grafici e normativi, evidenzia in modo sufficientemente esaustivo il contenuto della variante, dimostrando che non vi sono nuove previsioni insediative e/o comunque tali da influire in modo significativo sull'equilibrio idraulico del territorio comunale.

2. OBIETTIVI E CONTENUTI DELLA VARIANTE 1 AL PI

La variante 1 al PI è sostanzialmente finalizzata a dare corso alla cosiddette “varianti verdi” che i Comuni devono redigere in relazione alla Legge Regionale n. 4/2015, che all’articolo 7 introduce le cosiddette “varianti verdi” che consentono ai Comuni di operare, su proposta dei cittadini interessati, la restituzione all’uso agricolo o naturale dei suoli interessati, attraverso la loro riclassificazione urbanistica, in sintonia con l’obiettivo di contenere il consumo di suolo e di invertire il processo di urbanizzazione del territorio.

Le 7 modifiche contenute nella variante 1, parziale, al PI sono ascrivibili ai seguenti temi e contenuti:

Modific a n.	Superficie terr/fond interessata mq	Superficie terr/fond riduzione mq	Volume edificabile in riduzione mc	Note
1	1.103	1.103	1.379	Riduzione di superficie edificabile residenziale di completamento - stralcio di capacità edificatoria: da Zto C1.1/90 a zona agricola E3b.
2	22.147	22.147	13.288	Riduzione di superficie edificabile residenziale di nuova formazione - stralcio di capacità edificatoria: da Zto C2.1/123 e Zto Fc/24a zona agricola E3b.
3	870	870	1.566	Riduzione di superficie edificabile residenziale di completamento - stralcio di capacità edificatoria: da Zto B2/390 a Zto B2/390 con Parco Privato inedificabile.
4	2.640	2.640	800	Riduzione di superficie edificabile residenziale di completamento - stralcio di capacità edificatoria: da Zto E4/C34 a zona agricola E1
5	1.506	1.506	1.130	Riduzione di superficie edificabile residenziale di completamento - stralcio di capacità edificatoria: da Zto C1.3/907 a zona agricola E3b (parte) e con Parco Privato inedificabile (parte).
6	565	565	565	Riduzione di superficie edificabile residenziale di completamento - stralcio di capacità edificatoria: da Zto C1.2/128 a Zto C1.2/128 con Parco Privato inedificabile.
7	34.484 2.619	34.484 2.619	20.690 2.619	Riduzione di superficie edificabile, parte in residenziale di nuova formazione e parte in zona residenziale di completamento e standard - stralcio di capacità edificatoria: da Zto C2.1/442, da Zto C1.2/298 e Fc/449, Fe/327 a parte Parco Privato inedificabile e parte a verde privato.
Tot.	65.934	65.934	42.037	

Il bilancio tra aree edificabili e aree non edificabili, ossia la differenza tra le nuove previsioni e lo stralcio di previsioni di piano già vigenti è il seguente:

- circa 66.000 mq di riduzione di aree edificabili a prevalente destinazione residenziale, di cui la maggiore quantità riguarda zone residenziali di nuova formazione;

- circa 42.000 mc di volume edificabile stralciato, a prevalente destinazione residenziale.

Come si evince dal contenuto delle singole modifiche, le stesse riguardano esclusivamente aspetti puntuali, grafici e normativi, che non influenzano l'equilibrio idraulico del territorio, ed in particolare tutte le modifiche prevedono lo stralcio di edificabilità, secondo l'obiettivo espresso dall'articolo 7 della Legge Regionale 4/2015.

Tutte le aree interessate dalla presente variante 1 al PI sono già state oggetto di valutazione di compatibilità idraulica in occasione del PAT, pertanto valgono in ogni caso le medesime prescrizioni e modalità di intervento già precedentemente stabilite dal Consorzio di Bonifica e dal Genio Civile Regionale.

Tale condizione ci permette quindi di dimostrare che le modifiche contenute nella variante 1 al PI sono tali da non alterare l'equilibrio idraulico del territorio comunale.

La Relazione e gli elaborati grafici, allegati alla variante al PI documentano in modo esaustivo tutti gli aspetti relativi alle modifiche apportate, deducendo che non sussistono elementi ostativi, sia in relazione alla compatibilità urbanistica, sia in merito alla Valutazione Ambientale Strategica che ai contenuti del Piano di Assetto del Territorio.

E' altrettanto chiaro che, in sede di intervento edilizio, di PUA o di Progetto Unitario saranno esperite tutte le necessarie e obbligatorie analisi di compatibilità idraulica, così come previste dalle vigenti NTO.

Si richiama, in particolare, l'articolo 17 della LR 11/2004, al comma 1° prevede che:

1. Il piano degli interventi (PI) si rapporta con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali e si attua attraverso interventi diretti o per mezzo di piani urbanistici attuativi (PUA).

2. Il PI in coerenza e in attuazione del piano di assetto del territorio (PAT) sulla base del quadro conoscitivo aggiornato provvede a:

a) suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee secondo le modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b);

b) individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di PUA o di comparti urbanistici e dettare criteri e limiti per la modifica dei perimetri da parte dei PUA;

c) definire i parametri per la individuazione delle varianti ai PUA di cui all'articolo 20, comma 14;

d) individuare le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi;

e) definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguardare;

f) definire le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione;

g) individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione e sostenibilità ambientale;

h) definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico nonché quelle relative a reti e servizi di comunicazione, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e successive modificazioni, da realizzare o riqualificare;

i) individuare e disciplinare le attività produttive da confermare in zona impropria e gli eventuali ampliamenti, nonché quelle da trasferire a seguito di apposito convenzionamento anche mediante l'eventuale riconoscimento di crediti edilizi di cui all'articolo 36 e l'utilizzo di eventuali compensazioni di cui all'articolo 37;

j) dettare la specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle fasce di rispetto e alle zone agricole ai sensi degli articoli 40, 41 e 43;

k) dettare la normativa di carattere operativo derivante da leggi regionali di altri settori con particolare riferimento alle attività commerciali, al piano urbano del traffico, al piano urbano dei parcheggi, al piano per l'inquinamento luminoso, al piano per la classificazione acustica e ai piani pluriennali per la mobilità ciclistica;

Si richiama ancora l'articolo 7 della LR 4/2015 che prevede:

Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili

1. Entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, i comuni pubblicano nell'albo pretorio, anche con

modalità on-line, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", un avviso con il quale invitano gli aventi titolo, che abbiano interesse, a presentare entro i successivi sessanta giorni la richiesta di riclassificazione di aree edificabili, affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili.

2. Il comune, entro sessanta giorni dal ricevimento, valuta le istanze e, qualora ritenga le stesse coerenti con le finalità di contenimento del consumo del suolo, le accoglie mediante approvazione di apposita variante al piano degli interventi (PI) secondo la procedura di cui all'articolo 18, commi da 2 a 6, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" ovvero, in assenza del piano di assetto del territorio (PAT), di variante al piano regolatore generale (PRG) con la procedura prevista dai commi 6 e 7 dell'articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni.

3. La variante di cui al presente articolo non influisce sul dimensionamento del PAT e sul calcolo della superficie agricola utilizzata (SAU).

Le modifiche contenute nella variante 1 al PI del Comune di Susegana risultano perfettamente in armonia con gli obiettivi del PAT, non vi sono incrementi di carico insediativo aggiuntivo, pertanto sono tutte compatibili e sostenibili, come qui documentato.

Di fatto, dal punto di vista territoriale, come si evince dagli elaborati di variante, le modifiche introdotte, non producono nessuna alterazione territoriale significativa che possa modificare il regime idraulico, anzi avviene una riduzione di superficie potenzialmente edificabile di circa 6.6 Ha, con stralcio di circa 42.000 mc di volume, corrispondente ad una riduzione di nuova capacità edificatoria.

Si richiamano in ogni caso le normali misure di sicurezza e di cautela da adottare nella progettazione attuativa, nella progettazione delle opere di urbanizzazione, richiamando le prescrizioni già rese dalla competente Unità Complessa del Genio Civile Regionale di Treviso e del Consorzio di Bonifica competente, che hanno interessato il territorio di Susegana.

In particolare si richiamano le prescrizioni idrauliche, già rese dal Genio Civile e dal Consorzio di Bonifica "Piave" in occasione di precedenti Piani Urbanistici e/o Varianti.

Si richiamano i dispositivi contenuti nelle Norme Tecniche del PAT del Comune di Susegana, ed in particolare:

- l'articolo 6 – VINCOLI DERIVANTI DALLA PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE – AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO IN RIFERIMENTO AL PAI E AL PTCP (omissis);
- l'articolo 14 – LE AREE SOGGETTE A DISSESTO IDROGEOLOGICO: (omissis).

Si richiamano le disposizioni contenute nel vigente PI (previgente PRG) - Art. 52 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA TUTELA DEL PAESAGGIO AGRARIO E ALLA TUTELA IDRAULICA, di seguito riportate:

Obiettivo principale del P.R.G. è la tutela e valorizzazione del territorio comunale. L'adozione della politica generale di intervento indicata dal P.R.G. e dalle sue Norme di Attuazione garantisce la salvaguardia del territorio e di conseguenza la tutela degli interessi collettivi.

Una costante puntuale amministrazione del territorio da parte dell'Autorità Pubblica comunale garantisce le esigenze della collettività e della salvaguardia ambientale.

Nelle trasformazioni agrarie e negli interventi negli ambiti urbani dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per ridurre l'impatto ambientale degli stessi, quali essi siano, soprattutto con riferimento alla tutela idraulica ed all'uso dei materiali.

Le zone ove sono presenti corsi d'acqua che scorrono a livello di poco inferiore al livello del terreno circostante, la cui funzione è quella di drenare comunque il territorio agricolo, vanno attentamente analizzate prima di ogni e qualsiasi intervento modificativo. La salvaguardia idraulica

del territorio deve essere comunque considerata obiettivo primario irrinunciabile di ogni intervento: dovranno pertanto – in ogni tipologia di intervento - essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per ridurre l'impatto ambientale anche con riferimento all'uso dei materiali.

La pendenza delle rive va mantenuta e dovrà essere favorita la copertura erbacea; è vietata la cementificazione.

Per tali ambiti si dettano altresì le seguenti norme:

- Al fine di non restringere o ostacolare il normale deflusso delle acque sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere lungo le sponde interne dei fossi e dei canali.
- Per la messa a dimora degli alberi ad alto fusto o medio fusto è necessario arretrarsi di almeno un metro dalla linea superiore del ciglio del fosso; per le viti, gli arbusti, siepi rive ecc. dovrà rispettarsi un arretramento di almeno mezzo metro dal ciglio del fosso, fatte salve comunque le distanze previste dalle norme in materia di confine, dal codice della strada e da altre disposizioni in materia. Per ciglio, qualora presente, si intende il punto di intersezione tra il piano inclinato della sponda del fosso/canale e il piano di campagna.
- È vietato altresì, realizzare opere di qualsiasi genere che impediscono il regolare deflusso delle acque o ingombrare col getto o caduta di materie legnose, pietre erbe e rami e altri materiali i fossi e i canali, nonché gettare o depositare nei corsi d'acqua rifiuti di qualsiasi genere.
- È fatto obbligo di provvedere a che i fossi e canali situati lungo le strade di qualsiasi specie e fra le proprietà private siano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini pubbliche e private e delle eventuali vie contigue.
- I fossi e canali presenti lungo le strade private, all'interno della proprietà o in confine fra proprietà private dovranno essere spurgati, all'occorrenza a cura e spese dei soggetti proprietari o dai soggetti a ciò tenuti in base agli usi o ai contratti di fondi rustici.
- Il Comune riterrà comunque, obbligati solidamente il proprietario e l'utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, ecc.).
- I fossi privati di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa dovranno, a cura e spese degli stessi soggetti indicati al precedente comma, essere risezionati.
- In caso di inadempienza il Comune provvederà ad assegnare un termine entro il quale gli obbligati dovranno provvedere e scaduto il quale senza che vi abbiano ottemperato, provvederà ad eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, fermo restando le sanzioni per la violazione accertata.
- Per i fossi posti lungo le strade comunali o vicinali di uso pubblico il Comune provvede ad individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (spurgo, risezionamento ecc.) e ad una programmazione degli stessi e si procederà all'esecuzione delle opere d'intesa con i proprietari frontisti con i quali stipulerà apposita convenzione ove saranno disciplinate modalità di intervento o ripartizione degli oneri economici). Qualora taluno dei proprietari non dia il proprio assenso, il Comune provvederà comunque all'esecuzione dei lavori imputando la spesa proporzionalmente a carico dell'interessato. A tal fine il Comune con lettera formalmente notificata o a mezzo di raccomandata con R.R. assegnerà un termine entro il quale il frontista deve dichiarare se aderisce all'iniziativa informandolo che, in caso negativo, provvederà attribuendogli comunque parte della spesa sostenuta che verrà quantificata sul preventivo di spesa fatto salvo comunque la definizione dell'esatto importo a conclusione dei lavori.
- Per i canali e fossi lungo le strade pubbliche di altri enti diversi dal Comune, gli enti pubblici interessati dovranno assicurare gli interventi descritti nei commi precedenti, dando priorità nell'ambito del Comune a quelli segnalati dalla Amministrazione come più urgenti.
- Nell'esecuzione di lavori di aratura di fondi confinanti con strade (pubbliche o private serventi più abitazioni) gli interessati devono eseguire le necessarie operazioni mantenendo una distanza minima di ml. 2 dal ciglio del fosso o del ciglio stradale in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade.
- Nel caso che, durante i lavori di aratura dei campi, dovesse essere costruito un fosso o canale posto al confine della proprietà deve essere immediatamente ripristinato il regolare assetto dello stesso a cura e spese del soggetto proprietario o utilizzatore del fondo.

Dovranno essere a cura dei proprietari o detentori del fondo frontisti:

- estirpate e tagliate le erbe sulle sponde e sul ciglio di fossi e canali nel lato del fondo privato;
- tenute pulite le luci dei ponti e i tombinamenti per la lunghezza delle proprietà o fondo utilizzato;
- aperti nuovi fossi che fossero necessari per il regolare scolo delle acque del proprio fondo o dei fondi superiori;
- mantenute espurgate le chiaviche e paratoie;
- rimossi alberi, tronchi e rami delle loro piantagioni laterali ai canali o fossi che per eventi ambientali o altra causa cadessero nei corsi d'acqua;
- eliminati i rami delle piante o delle siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua, qualora impediscano il regolare deflusso dell'acqua, rimuovendo ogni residuo che nell'espletamento del taglio o della manutenzione cadesse nel fosso o canale;
- mantenuto in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più fondi (es. tombinamenti).

COMPATIBILITA' IDRAULICA

In riferimento alla compatibilità idraulica degli interventi e alla tutela del territorio, si applicano le prescrizioni secondo quanto disposto del Genio Civile di Treviso con pareri n. 85905/46.14 in data 08.02.2005 e successivo n. 564180/46.14 del 08,08,2005.

Si indicano di seguito le prescrizioni in modo schematico, per aree di variante, interventi strutturali, interventi sui singoli piani di lottizzazione e sui singoli lotti. (omissis).

3. CONCLUSIONI

In ragione delle considerazioni tecniche sopra elencate e cioè:

- vista l'entità territoriale e i contenuti delle modifiche relative alle aree oggetto di variante 1 al PI;
- vista la localizzazione e la distribuzione sul territorio delle aree oggetto di variante 1 al PI;
- vista la non alterazione, ma bensì la restituzione al suolo agricolo ovvero l'apposizione del vincolo a verde privato delle aree interessate dalla presente variante al PI;
- tenuto conto che la variante 1 al PI non comporta alcun incremento di carico insediativo aggiuntivo, ma che vi è una restituzione al suolo agricolo o comunque inedificabile di circa 66.000 mq ed una conseguente riduzione della capacità edificatoria di circa 42.000 mc;
- valutato che le previsioni della variante 1 sono tali da dimostrare che non vi è un aggravio al regime idraulico attuale del territorio;
- posto che in ogni caso il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, in ragione della loro localizzazione ed entità, saranno subordinati al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di invarianza idraulica e di sicurezza idrogeologica, ovvero del rilascio del parere da parte del competente Consorzio di Bonifica e degli altri enti competenti in materia, così come previsto dalle vigenti disposizioni in materia;

si assevera, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1322/2006, della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n 2948/2009 e s.m.i, che la presente Variante 1, redatta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della LR 4/2015, al PI del Comune di Susegana non comporta modificazioni significative del regime idraulico del territorio e pertanto non necessita della Valutazione di Compatibilità Idraulica.

Susegana, maggio 2016

In fede:

Dott. Urb. Paolo Furlanetto

